

**REPUBBLICA ITALIANA**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Segretariato Generale della Difesa  
e Direzione Nazionale degli Armamenti**

**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**(Codice Fiscale N°80213470588)**

**CIG (Lotto 1) 6669860E94**

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e l'Associazione Temporanea di Imprese costituito fra la Società SIMAN S.r.l. (Mandataria) e le Società COIBESA THERMOSOUND, ECOEDIL PROFESSIONAL S.r.l., CIMEL ITALIANA S.r.l. (Mandanti) con sede legale in La Spezia, con atto a rogito del dottor Pier Giorgio COSTA Notaio in Sarzana (SP), Repertorio n° 14582 in data 19/11/2015, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per attività di bonifica e smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e prestazioni accessorie da eseguirsi a bordo di

UU.NN., Sommergibili, naviglio minore, Bacini

Firmato da: MARAGLIA ANTONIO ENZO

Galleggianti, Galleggianti e Imbarcazioni a motore e non della M.M.I. per l'importo complessivo massimo di € 1.579.797,32 (Euro unmilione cinquecentosettantanovemilasettecentonovantasette/32).

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzitutto a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246.

**SONO COMPARI**

- il Dott. Valerio CHIAPPERINI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n.3 in data 15 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 12 maggio 2016;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "l'A.T.I.", il Sig. Antonio Enzo Maraglia nato a Fivizzano (MS) il 11 dicembre 1941, in qualità di legale rappresentante dell'A.T.I. in quanto Amministratore Unico della società SIMAN S.r.l. con sede legale in La Spezia, Via del Molo, n. 64 (codice fiscale n. 00864680111) come risulta dalla visura camerale in data 05.09.2016.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- In data 16 dicembre 2015 è stato concluso l'Accordo Quadro Repertorio n. 20359 tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e l'Associazione Temporanea di Imprese costituita

fra la Società SIMAN S.r.l. (Mandataria) e le Società COIBESA THERMOSOUND, ECOEDIL PROFESSIONAL S.r.l., CIMEL ITALIANA S.r.l. (Mandanti), con sede legale in La Spezia SP, con atto a rogito del dottor Pier Giorgio COSTA Notaio in Sarzana (SP), Repertorio n. 14582 in data 19/11/2015, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per attività di bonifica e smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e prestazioni accessorie da eseguirsi a bordo di UU.NN., Sommergibili, naviglio minore, Bacini Galleggianti, Galleggianti e Imbarcazioni a motore e non della M.M.I. per l'importo complessivo di Euro 4.967.990,00 (quattro milioninovecentosessantasettemilanovecento/00)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa che, benché non allegati al presente contratto, ai

sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Direttore della 6<sup>a</sup> Divisione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito denominato "DEC", è il Direttore Lavori e Servizi dell'Arsenale di La Spezia il cui nominativo verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

4.1 L'A.T.I. si impegna ad eseguire prestazioni di bonifica e smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e prestazioni accessorie da eseguirsi su Unità Navali (UU.NN.), Sommergibili, naviglio minore, Bacini Galleggianti, Galleggianti, Imbarcazioni a motore e non della Marina Militare (M.M.) presso

le sedi di La Spezia, Roma, Livorno, Genova, Venezia, etc.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica, di seguito denominata "S.T." che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro di cui alle premesse.

In relazione alle attività di cui sopra è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere all'A.T.I.. Tale documento è allegato alla S.T. del citato Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo complessivo delle prestazioni è di Euro 1.579.797,32 (Euro unmilione cinquecento settanta novemilasettecento novantasette/32), di cui euro 63.599,05 (sessantatremilacinquecento novantanove/05) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla società, ed euro 78.989,87 (settantottomilanovecentottantanove/87) per i

costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze.

#### **ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal succitato Accordo Quadro e relativi contratti specifici, come indicate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, l'A.T.I. ha presentato la polizza fideiussoria di euro 353.188,25 (trecento cinquantatremilacentottantotto/25), rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. sede di Genova, Via Roma n. 5/10 in data 02/12/2015 pari al 50 % dell'importo della cauzione dovuta - in virtù della percentuale di ribasso praticata in sede di aggiudicazione - poiché l'A.T.I. è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 .

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

Il predetto deposito sarà svincolato proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

**ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO  
ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

7.1. I termini, entro i quali l'A.D. avrà facoltà di richiedere all' A.T.I. l'effettuazione delle prestazioni relative al presente contratto, decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, e scadranno il 920° giorno solare successivo.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto all'A.T.I. da parte dell'A.D..

Gli ordinativi saranno effettuati utilizzando il modello riportato in Specifica Tecnica, di volta in volta compilato nelle parti riferibili al tipo di prestazione che si richiede. Le richieste potranno essere inoltrate all'A.T.I. solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

Potranno essere richiesti più ordinativi come indicato al punto 5.1) della S.T..

Le prestazioni dovranno essere eseguite entro i termini indicati al cap.9) della S.T. assumendo come termine iniziale la data di ricezione

dell'Ordinativo ed in ogni caso in accordo con quanto riportato sull'Ordinativo.

7.2 Al termine di ciascun trimestre, e per tutta la durata del contratto, il soggetto incaricato delle prove di verifica di conformità dovrà:

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nella S.T., applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso, nonché la percentuale di partecipazione di ciascun componente l'A.T.I. alle prestazioni medesime. Detti verbali dovranno essere inviati al DEC;

b) inviare al DEC i Verbali di fine garanzia.

7.2.1 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

7.3 La verifica di conformità effettuata sui vari ordinativi sarà verbalizzata a cadenza trimestrale, entro 60 giorni dalla conclusione del trimestre di pertinenza, al fine della successiva liquidazione.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

7.4. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal DEC, deve essere confermato dal RUP.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dall'Assistente al DEC, deve essere confermato dal RUP e dal DEC.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'A.T.I. secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

7.5. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'A.T.I.. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC dispone che si provveda d'ufficio,

deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all' A.T.I. stesso.

7.6. Tutte le comunicazioni da parte dell'A.T.I. , soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it. In caso di indisponibilità dello stesso potranno essere effettuate in una delle seguenti modalità:

a) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata,

b) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa.

#### **ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)**

8.1.E' previsto il subappalto per le attività di ponteggi, imbarco, sbarco, trasporto materiali, bonifica casse e sentine, nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative

al contratto di subappalto, l' A.T.I. dovrà presentare alla 6<sup>a</sup> Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 4) una dichiarazione effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti all'A.T.I , circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- 5) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità, che il subappaltatore assume

l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali subcontratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire al responsabile unico del procedimento.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della D.Lgs. 163/2006.

8.2. Le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere espletate dall'A.T.I

contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D..

8.3. Nei confronti dell'A.D., l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo l'A.T.I. contraente.

8.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

**ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

9.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'A.T.I..

9.2. L'A.D. può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o

intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, l'A.T.I. presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura dell'A.T.I. senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte dell'A.T.I., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto

ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso dell'A.T.I contraente.

9.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

9.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere

risolto e all'A.T.I. è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'A.D. alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della società stessa.

#### **ARTICOLO 10 (PROROGA DEI TERMINI)**

L'A.T.I. avrà diritto a proroga ai sensi dell'Art. 111 D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

La richiesta di riconoscimento del diritto di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del DEC.

#### **ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del

contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla

redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. Le cause e la durata della sospensione devono essere formalizzate con apposito verbale del Responsabile del procedimento.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, l'A.T.I. può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà all'A.T.I. i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione all'A.T.I. di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

12.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico dell'A.T.I. o dei propri

rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.Lgs. n.163 del 2006.

12.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'A.T.I. , come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'A.T.I. restano acquisiti dall'Amministrazione.

### **ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

L'A.T.I assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa,

azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 14 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso il l'A.T.I. deve essere invitato ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo l'A.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

L'A.T.I., nell'ambito di tale verifica, dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il

proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte dell'A.T.I. di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n.163/06 è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM;
- il credito ceduto deve espressamente riferirsi all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre.

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 16 (PAGAMENTI)**

16.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

L'A.T.I. provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12<sup>a</sup> Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in

carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

16.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- 90% dell'importo contrattuale delle prestazioni ultimate entro ciascun trimestre, dopo emissione del certificato di verifica di conformità.
- 10% dell'importo contrattuale delle prestazioni ultimate entro ciascun trimestre, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a NAVARM 12<sup>a</sup> Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta dell'A.T.I. e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Non saranno ammesse al pagamento prestazioni documentate al di fuori dei suddetti verbali trimestrali, ed eventuali ritardi nei pagamenti cui dovesse dare luogo l'irregolare trattamento di tale documentazione da parte dell'ente preposto

alla supervisione dell'esecuzione del contratto saranno addebitabili all'ente medesimo.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 17 (PENALITÀ')**

17.1. Qualora l'A.T.I. incorra in ritardi rispetto ai termini di tempo stabiliti al punto 9) della S.T., per ogni giorno di ritardo e per ogni singola prestazione sarà sottoposta alla penalità giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo della prestazione cui l'inadempienza si riferisce fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo della prestazione stessa.

17.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili all'A.T.I. , non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili all'A.T.I. darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

17.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

17.4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il RUP ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

17.5. L'eventuale domanda dell'A.T.I. per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata

con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 18 (REVISIONE PREZZI)**

Si applica l'art 4 dell'Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 19 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n.367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, IBAN: IT82J0200810700000110121167 intestato al nome della Società SIMAN s.r.l. (Mandataria) presso la Banca Unicredit Corporate Banking, Agenzia di La Spezia e la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Antonio Enzo MARAGLIA nato a Fivizzano (MS) il 11 dicembre 1941 - codice fiscale MRGN41T11D629G - in qualità di legale

rappresentante della società SIMAN S.r.l. con sede legale in La Spezia.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dall'A.T.I. .

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

L'A.T.I. assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'A.D. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 21 (GARANZIE)**

Dalla data di accettazione delle prestazioni decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo l'A.T.I. si impegna a ripristinare/rieseguire le prestazioni, qualora, sul bene oggetto della prestazione, vengano comunque riscontrati difetti, non rilevati all'atto della verifica di conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D..

Le riparazioni saranno effettuate da personale appartenente alla Marina Militare Italiana se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio; in tal caso la Marina Militare esigerà da parte dell'A.T.I. il rimborso delle spese affrontate.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico dell'A.T.I.

comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale l'A.T.I. avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte dell'A.T.I. della comunicazione con cui verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

## **ARTICOLO 22 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

22.1. L'A.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

22.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto,

il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

22.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo all'A.T.I. contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

#### **ARTICOLO 23 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico dell'A.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali l'A.T.I. è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria

Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (duecento/00).

#### **ARTICOLO 24 (DOMICILIO DELL'A.T.I.)**

A tutti gli effetti del presente contratto l'A.T.I. elegge domicilio in La Spezia Via del Molo n.64 presso la Società Mandataria.

#### **ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione dei patti di integrità allegati all'Accordo Quadro di cui alle premesse, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola l'A.T.I. contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207/ 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., l'A.T.I. potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, l'A.T.I. avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207/2010. Ove l'istanza dell'A.T.I. non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'A.T.I. avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso dell'A.T.I. non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale (460 gg solari), o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti

contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

**p. L'A.T.I.**

***Sig. Antonio Enzo Maraglia***

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., l'A.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART.16 - Pagamenti;

ART. 25 - Obblighi di condotta.

**P. L'A.T.I.**

***Sig. Antonio Enzo Maraglia***

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

***Dott. Valerio CHIAPPERINI***

**L'UFFICIALE ROGANTE**

***Dott.ssa Livia MANISCALCO***

**ALLEGATO TECNICO - CIG (Lotto 1) 6669860E94**

**ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI  
DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI**

Nel caso fosse richiesta alla Società la fornitura di materiali/componenti non codificati è prevista la clausola di codificazione.

1.1. (Requisito di codificazione)

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

1.2. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa IV Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

1.3. Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice CEODIFE dell'Ente Appaltante (NAVARM 6^ Divisione): 900015

#### 1.4. (Attività di screening)

Qualora richiesta, al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica attività preliminare che l'Ente Appaltante riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro 20 giorni solari decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. II

formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 10 giorni solari per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.''

1.5. (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni solari dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi dovranno provvedere entro 30 giorni solari all'assegnazione del NUC, informandone la Società, l'Ente Appaltante e Maricegesco La Spezia. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni solari dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 10 giorni solari per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente

Appaltante la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

#### 1.6. (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

#### 1.7. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

#### 1.8. (Collaudo dei materiali)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

#### 1.9. (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 6<sup>a</sup> Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare

con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia in attuazione della normativa vigente).

1.10. (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 6<sup>a</sup> Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.11. (Riferimenti)

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

## **ARTICOLO 2 - ASSICURAZIONE DI QUALITÀ**

2.1. La Società si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo attivato, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione: "UNI EN ISO 9001:2008"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2120 e AQAP 2105.

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

## 2.2. Piano della qualità

Il piano della qualità di cui al capitolo II para 13 della NAV 50-9999-0027-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. applicazione della normativa NATO AQAP 2120 e AQAP 2105" dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, all'Arsenale M.M. di La Spezia(U.A.Q.) ed alla 6<sup>a</sup> Divisione di Navarm, titolare del Contratto.

L'Arsenale M.M. di La Spezia dovrà esaminare il "Piano" e, in accordo con la 6<sup>a</sup> Divisione di Navarm, comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 10 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" si intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il

"Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigore del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Piano della Qualità dovrà essere redatto in conformità con le procedure del Sistema di Qualità della Società e dovrà contenere in ogni caso le seguenti informazioni:

identificazione delle seguenti funzioni aziendali:

1. Direttore tecnico;
2. Responsabile del sistema Qualità o rappresentante della Direzione;
3. pianificazione temporale delle attività;
4. individuazione dei controlli in processo e finali e relative modalità di accettazione;

5. identificazione della strumentazione di misura da impiegare nelle fasi di controllo, con indicazione del relativo stato di taratura;

6. elenco della documentazione applicabile alla commessa, con particolare riguardo alle istruzioni cicli di lavoro, con relativa indicazione dello stato di revisione;

7. identificazione del personale della Società che sarà impiegato, con indicazione della relativa qualifica di mestiere ed eventuali abilitazioni professionali necessarie per l'esecuzione delle attività;

8. piano degli approvvigionamenti, elenco dei subfornitori qualificati (quando applicabile) e indicazione dei requisiti di Qualità da inserire nell'ordine per materiali strategici, comprese le modalità di accettazione;

9. elenco delle attrezzature da impiegare e relativo piano di manutenzione.

### 2.3. Attestato di conformità

La Società, al termine della verifica di conformità finale con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità

Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

### **ARTICOLO 3- APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)**

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Società fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato

conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

b) peso totale della sostanza

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la D.G. si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.